

Spett.le COMUNE DI PARELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Parere del 26.10.2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

Il Revisore dei conti

Visto l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e, in particolare, la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno di contrattazione – Anno 2025, rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Rilevato che il numero di dipendenti in servizio nel 2025 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e, pertanto, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Preso atto che il Comune di Parella si impegna a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Rilevato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025, ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 2, CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 7.537,47, di cui € 5.820,56 soggette ai vincoli;

Rilevato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili soggette a limite ex art. 23, co. 2, D.lgs. 75/2017, per l'anno 2025 risulta pari ad € 0,00;

Rilevato che il Comune di Parella intende integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 51,46;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € 143,64;

Tenuto conto della legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015”.

Considerato che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9, comma 2 bis, disponeva che:

- L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Verificato che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € 1.213,00;

Richiamato l'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano per il Comune di Parella decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;

Alla luce di quanto sopra, l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 7.732,57, di cui € 5.820,56 soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 4.844,00 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 4.844,00;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2025, per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 4.844,00;

Verificato che il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017) deve essere decurtato, per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad euro 976,56; e che così intende procedere il Comune;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 4.844,00;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2025 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 6.756,01;

Rilevato che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 1.872,54 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Rilevato infine che il Comune di Parella intende

- costituire il fondo risorse decentrate anno 2025, approvando lo schema di costituzione allegato alla determina;
- applicare l'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- non applicare l'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in

aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno di contrattazione – Anno 2025, rispetto ai presenti al 31.12.2018;

- costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad € 6.756,01;
- sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 1.872,54;

Quanto sopra premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 ed alla compatibilità dei costi rispetto alle previsioni di bilancio.

Novi Ligure, li 26.10.2025

Il Revisore dei Conti

Rag. Bisio Ornella

